LEGGE 28 ottobre 1975, n. 36 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 3 novembre 1975).

Legge che apporta modifiche alle Leggi sugli Assegni familiari.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 1975.

Art. 1

Alla legge 6 dicembre 1968 n. 42 che istituisce la Cassa Assegni Familiari e successive modifiche, vengono apportate le variazioni e le integrazioni che seguono.

Art. 2

Il 1° comma dell'art. 4 della suddetta legge, modificato con l'art. 3 della legge 30 maggio 1972 n. 16, è sostituito dal seguente:

"Gli assegni familiari sono corrisposti per le persone, parenti ed affini fino al terzo grado, conviventi ed a carico, che non abbiano redditi di alcun genere, comunque prodotti, sia all'interno che all'esterno, superiori o pari ad un importo mensile di L. 50.000. Detto importo è soggetto a revisione biennale da parte della Commissione Generale dell'I.S.S., che potrà avanzare eventuali proposte di variazione da stabilirsi con Decreto Reggenziale.

Non possono comunque beneficiare degli assegni familiari le persone titolari di licenze di qualsiasi genere, che risultino a carico del Capo Famiglia.

I redditi da prendere in considerazione per determinare il diritto o meno agli assegni familiari, devono essere riferiti al mese o ai mesi del calendario civile in cui vengono prodotti".

Art. 3

L'art. 3 della legge 30 maggio 1972 n. 16 è abrogato.

Art. 4

Il terzo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1968 n. 42 è sostituito dal seguente:

"La liquidazione degli assegni per i figli sarà prorogata sino al termine del corso di studi, e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico durante il quale il figlio ha compiuto i 19 anni qualora frequenti corsi di studio medi superiori".

Art. 5

L'art. 6 della legge 30 maggio 1972 n. 16 è sostituito dal seguente:

"Fra il terzo e il quarto comma dell'art. 6, è inserito il seguente comma: Il diritto agli assegni familiari fino al 19° anno, previsto dal comma precedente, per gli studenti delle scuole medie superiori, è esteso ai giovani che frequentano in maniera continuativa regolari corsi di addestramento professionale, semprechè tale frequenza comporti lo stato permanente di non occupazione e la durata dei corsi non sia inferiore agli anni due. Tale diritto è esteso eccezionalmente fino al 20° anno di età qualora lo studente, per cause di forza maggiore, debba ripetere un anno scolastico".

Art. 6

La misura dell'assegno familiare di cui all'art. 10 della legge 6 dicembre 1968 n. 42 e successive modifiche è elevata con decorrenza 1° gennaio 1975 da L. 10.500 a L. 12.000, con decorrenza 1° settembre 1975 da L. 12.000 a L. 13.500 e con decorrenza 1° gennaio 1976 da L. 13.500 a L. 15.000.

Art. 7

La Reggenza è autorizzata ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative in materia di assegni familiari.

Art. 8

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 1975-1675 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Vito Marcucci - Giuseppe Della Balda

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini